



COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800439053 ccp. 12132080

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it

Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it

09078- Via de Reos 1 Tel. 0785/329171 - Fax 32666

Area Tecnica

Rep. n. / uso del

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., LIQUIDAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI :

“REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASA TIPICA SCANESE “

(Finanziamento bilancio comunale € 8.702,57 Cap. 3376-3378-3379-3380 RRPP 2009;)

Il giorno _____ del mese di _____ dell’anno duemiladieci, (-____) nell’ufficio di tecnico della Casa Comunale di Scano di Montiferro;
tra il Geom. Aldo Coratza, nato a Suni (NU) il 08.08.1955, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Scano di Montiferro (codice fiscale 8000439953), più avanti per brevità chiamato “Comune” ;

E

Il _____ , nato a _____ (____) il _____ ,residente in _____n° _____ , - codice fiscale _____, iscritto all’ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, con studio tecnico in _____i , Via _____ , _____ T. _____ Fax _____ Mail _____

PREMESSO

che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° AC ____ del _____0, che si intende integralmente richiamata, veniva conferito l’incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, d.l., liquidazione e certificato di regolare esecuzione, funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “**REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASA TIPICA SCANESE** “ al _____ ;
Ciò premesso ,le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I:

OGGETTO E FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE

Art. 1.1 – Conferimento dell’incarico.

Il Comune di Scano di Montiferro, in persona del Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza, affida al _____ , come sopra generalizzato, che accetta, l’incarico di progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, direzione , contabilità e liquidazione ,funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “**REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASA TIPICA**” dell’importo complessivo di € 8.702,57 .

Art. 1.2 – Finalità e specifiche progettuali.

L'opera, oggetto della presente convenzione, sarà progettata per garantire le seguenti finalità:

- 1) garantire gli obiettivi fissati dall'Amm.ne Comunale;
- 2) rispetto della normativa in materia di sicurezza e impiantistica;
- 3) il rispetto del quadro normativo Regionale, Nazionale e dell'Unione Europea.

Al riguardo il professionista dovrà sviluppare integralmente la progettazione in tutte le componenti: indagini, rilievi topografici, disegni, espletamento di tutti gli studi e predisposizione di pratiche per ottenimento di pareri e nulla osta da parte di qualunque ente o amministrazione preposta..

Qualora, in seguito ad un preliminare preventivo di spesa redatto dal professionista per il raggiungimento degli obiettivi predetti, la somma impegnata dal Comune non risulti sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi, il professionista sarà tenuto a predisporre una dettagliata relazione indicando i motivi e le ulteriori somme da impegnare.

Art. 1.3 – Prestazioni parziali e fasi di progettazione.

Il progetto dovrà essere sviluppato, in conformità del documento preliminare alla progettazione redatto dal responsabile dell'area tecnica in data 03.06.2010 in tutti i suoi particolari, nel rispetto delle norme in esso indicate, e che si intendono integralmente richiamate nella presente convenzione.

Specificatamente è conferito l'incarico per i seguenti livelli di progettazione: Preliminare; Definitivo-Esecutivo (i due livelli di progettazione sono unificati). Il livello di approfondimento di ciascuna delle fasi di progettazione ed i contenuti degli elaborati tecnici costituenti ciascun progetto dovranno rispettare quanto previsto dalle sopraccitate leggi e regolamenti.

Per il completo sviluppo della progettazione e nell'ottica di fornire le opere pienamente agibili, il professionista é tenuto all'espletamento di tutte le pratiche ed elaborazioni parziali necessarie per la realizzazione e l'utilizzo delle opere in oggetto.

Art. 1.4 – Competenze e compiti del professionista.

Le prestazioni professionali previste in convenzione nel precedente articolo saranno espletate nei limiti di competenza stabiliti dalle leggi vigenti.

Tutti gli elaborati attinenti a ciascuna specifica prestazione saranno sottoscritti dal professionista incaricato.

Art. 1.5 – Tempi e modi di consegna elaborati.

Per l'elaborazione di tutte le fasi di cui al punto 1.3 vale il seguente crono programma:

- progetto preliminare: entro **20 (venti)** giorni decorrenti dalla data della firma della presente convenzione di incarico;
- progetto definitivo-esecutivo: consegna degli elaborati **entro 20(venti)** giorni dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione del progetto preliminare.

Il numero degli elaborati da consegnare per le diverse fasi della progettazione dovrà essere sufficiente per la presentazione del progetto a tutti gli Enti interessati, al fine dell'ottenimento dei pareri ed autorizzazioni prescritte o richieste.

Qualora il professionista ritardasse di **10 (dieci)** giorni la presentazione del progetto preliminare e/o definitivo-esecutivo o altro ritardo sulle prestazioni accessorie, sempre che il ritardo non sia dovuto a causa non imputabile al professionista, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese. E' fatta salva ogni azione che il Comune intenda intraprendere per l'eventuale risarcimento di danni da causati dai ritardi del professionista.

PARTE II: NORME PER LA PROGETTAZIONE

Art. 2.1 – Norme generali.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive di carattere generali e tecniche stabilite dal Comune ed impartite tramite il Responsabile dell'Area Tecnica o del Procedimento qualora questo fosse affidato ad altro soggetto.

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Responsabile dell' Area Tecnica, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò possa dare diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Professionista dovrà inoltre provvedere, se ed in quanto necessario, agli opportuni contatti diretti con l'ASL, il Genio Civile, Uffici dell'Amm.ne Regionale, Enel, Telecom, con l'ISPELS, Prefettura, Soprintendenza e con qualunque altro Ente, per adeguarsi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni che tali Enti impartissero, nonché fornire tutta la documentazione necessaria per la richiesta del rilascio degli eventuali nulla osta , pareri, autorizzazioni necessari, senza che per questo sia dovuto compenso aggiuntivo.

Il professionista dovrà inoltre partecipare ed attenersi a quanto stabilito nelle conferenze di servizi che il Comune riterrà opportuno convocare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.2 – Completezza degli elaborati.

Il professionista si impegna ad integrare e/o modificare gli elaborati proposti fino alla definitiva accettazione degli stessi da parte del Comune.

Gli elaborati, salvo diversa disposizione del responsabile dell'area tecnica, saranno quelli prescritti, per le varie fasi, dal Regolamento di Attuazione della L. 109/94, per la parte ancora vigente.

Si prescrive che il progetto definitivo-esecutivo , unificato in unica fase, dovrà essere redatto in conformità al progetto preliminare, e dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, ed essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto sarà quindi costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle eventuali strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi tutti i particolari costruttivi necessari, dallo schema di contratto e dal capitolato prestazionale, dalle analisi dei prezzi, dall'elenco dei prezzi unitari, dal computo metrico estimativo comprendente il quadro economico finale. Esso dovrà essere redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misurazione e picchettazioni. Il capitolato speciale dovrà specificare, tra l'altro, le categorie e classe dei lavori componenti l'appalto, ai sensi del Dpr 34/2000 e quelle eventualmente scorporabili.

Il computo metrico sarà ripartito tra le varie categorie di lavoro, se ritenuto necessario.

Nell'espletamento delle funzioni di cui al D.gs 81/08, il professionista dovrà verificare se sia o meno necessaria la redazione del Piano di Sicurezza. In caso affermativo dovrà allegarlo al progetto definitivo-esecutivo.

Inoltre, per il progetto esecutivo si stabilisce che:

- qualora il computo metrico estimativo fosse redatto per capitoli di singole categorie di lavori, o singole voci fossero ripetute più volte all'interno dello stesso, dovrà essere fornito al Comune il sommario dello stesso raggruppando le voci uguali, riportandole in ordine di codice di elenco prezzi.
- qualora il progetto sia stato redatto con sistemi informatici, gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati anche su supporto magnetico; gli elaborati amministrativi dovranno essere forniti in formato **Word** . Gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in file **DWG** non protetti.
- I disegni delle singole tavole dovranno essere contenuti in formati A3.

Art. 2.3 – Eventuali variazioni agli elaborati presentati.

Qualora gli elaborati di progetto non dovessero essere approvati dagli organi di controllo o qualora dall'analisi del progetto preliminare definitivo-esecutivo, in apposita conferenza di servizi, si ritenesse opportuno procedere a variazioni delle opere progettate, il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati presentati tutte quelle modifiche necessarie alla definitiva approvazione degli stessi, senza che ciò dia titolo a maggiori compensi.

Eventuali variazioni o prestazioni professionali richieste espressamente dal Comune, successivamente alle prescritte autorizzazioni, dovranno essere oggetto di separata valutazione.

Art. 2.4 – Suddivisioni in classi e categorie.

Ai fini del calcolo degli onorari spettanti al professionista, per la predisposizione delle prestazioni progettuali normali, l'incarico oggetto della presente convenzione è compreso presumibilmente nella classe III C definita nell'articolo 14 della legge 143/49 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.5 – Quantificazione degli onorari.

Per la quantificazione degli onorari si rimanda al punto 4.0 della presente convenzione.

Art. 2.6 – Modalità di pagamento.

Gli onorari relativi alle fasi di progettazione saranno corrisposti solo quando il progetto preliminare e/o definitivo-esecutivo abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte del Comune o sia comunque cantilenabile, secondo le percentuali appresso riportate:

Progetto Preliminare 15%- Progetto esecutivo definitivo 40%; (le percentuali comprendono l'onorario per tutte le funzioni indicate nel presente capo, compresi quelli relativi alle funzioni per coordinatore della sicurezza e sono riferite all'intero costo dell'incarico come indicato nel successivo punto 4.0)

Qualora la presentazione del progetto preliminare , definitivo-esecutivo venisse ritardata oltre i termini stabiliti, sarà applicabile una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo delle competenze per ciascun giorno di ritardo dalla data di consegna stabilita dal precedente art.1.5. Non verrà dato corso alla liquidazione della parcella sino a quando il professionista incaricato non avrà consegnato tutta la documentazione prescritta dalla presente convenzione, compresi i supporti magnetici e non avrà prodotto la polizza assicurativa prescritta dal D.lgs 163/06 e LR 5/07.

Art. 2.7 – Norme particolari per la progettazione.

Qualora per l'espletamento dell'incarico fosse necessario avvalersi della consulenza di altri tecnici o ditte specializzate, il professionista presenterà specifica richiesta al Comune, che potrà provvedere alla nomina di tecnico di propria fiducia, ovvero autorizzare il professionista ad avvalersi della predetta consulenza; in questo caso il tecnico incaricato dovrà quantificare preventivamente la spesa e sarà compensato in seguito alla presentazione della parcella professionale.

Art. 2.8 – Proprietà della progettazione.

Il progetto resterà di proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, o introdurre nei modi che riterrà opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

PARTE III

NORME PER LA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' COLLAUDO

Art. 3.1 – Norme generali.

E' conferito al professionista l'incarico della direzione, contabilità ,liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori oggetto della progettazione definitiva-esecutiva prevista nella presente convenzione.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive tecniche del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP e sarà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme contenute nel D.P.R. n. 554/1999 e nel Capitolato Generale sui LL.PP. approvato con Decreto Ministeriale n. 145/2000.

Art. 3.2 – Modalità di pagamento.

L'onorario sarà corrisposto fino alla concorrenza del cumulo delle spese e nella misura del 90% (novanta per cento) degli onorari spettanti secondo Le seguenti percentuali:

Direzione e contabilità ,liquidazione dei lavori 40% (proporzionalmente all'avanzamento dei lavori); Collaudo 5% (le percentuali comprendono l'onorario relativi alla funzioni per coordinatore della sicurezza). Il residuo 10% (dieci per cento) verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori spetterà al professionista una aliquota dell'importo dovuto, commisurata all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto; il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti. Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

Art. 3.3 – Perizie suppletive e/o di variante.

Verificandosi in corso d'opera uno dei casi previsti alle lettere a), b), c) del comma 1° dell'art.132 del Dlgs. 163/06 e dei corrispettivi articoli della LR 5/07, il professionista avrà l'obbligo di redigere, a seguito di autorizzazione del Comune, la perizia suppletiva e/o di variante completa di tutti gli elaborati.

Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Comune, il responsabile dell' Area Tecnica/RUP potrà disporre la revoca dell'incarico con motivato provvedimento ed al professionista verranno corrisposti gli onorari ed i compensi accessori in proporzione alle prestazioni fino a quel momento di fatto espletate.

Art. 3.4 – Onorari e spese per perizie suppletive e/o di variante.

Per la redazione di perizie suppletive e di variante è dovuto un onorario calcolato sulla somma dei lavori originari e di quelli suppletivi, e corrisposto al netto degli onorari afferenti al progetto principale. Il calcolo degli onorari verrà effettuato con applicazione della tariffa professionale come indicato nell'art. 2.4 della presente convenzione.

Le competenze di cui sopra sono liquidate dopo l'approvazione definitiva degli elaborati presentati da parte degli Organi competenti.

Art. 3.5 – Oneri accessori.

Il professionista dovrà tassativamente presentare relazioni periodiche, con cadenza comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, sull'andamento dei lavori e sullo sviluppo degli stessi in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

Il professionista deve trasmettere al Comune copia degli eventuali ordini di servizio impartiti all'impresa.

Il professionista è tenuto ad effettuare periodici sopralluoghi (settimanali) in cantiere per verificare le condizioni di sicurezza e comunicare gli esiti al responsabile del procedimento. La mancata presentazione della comunicazione o delle inadempienze ricontrate, verranno considerate come grave inadempimento contrattuale e darà luogo all'applicazione delle sanzioni indicate nella presente convenzione.

Per quanto sopra non spetterà al professionista alcun maggiore compenso in quanto compreso tra quello pattuito nella presente convenzione all'art. 4.0.

**PARTE IV:
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE FASI
DELL'INCARICO**

Art. 4.0 Quantificazione degli onorari:

In applicazione dell'art. 2 della L. 04.08.06 n° 248, con la quale vengono aboliti i minimi tariffari dei compensi ed onorari da corrispondere ai liberi professionisti per le prestazioni professionali, gli onorari relativi alle prestazioni indicate nella presente convenzione sono stabiliti in complessivi €. (**importo contrattato**), onnicomprensivi di onorari, spese, tasse , contributi previdenziali ed assistenzialistici, e quant'altro dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico, elusa la sola IVA se dovuta.

Art. 4.1 Norme generali.

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 4.2 Penali.

Qualora il professionista non ottemperasse alle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento nei termini e tempi da questo indicati, verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo delle competenze relative alla fase dell'incarico in espletamento, per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine assegnato, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

Art. 4.3 Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici. E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Oristano.

Art. 4.4 Spese di stipula.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Art. 4.5 Domicilio del professionista.

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa comunale del Comune di Scano di Montiferro.

Art. 4.6 Modalità di registrazione della convenzione.

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 4.7 Dichiarazione di incompatibilità.

I professionisti dichiarano sotto la propria personale responsabilità che nessuno dei componenti ha rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione, in relazione all'incarico affidato.

Art. 4.8 Polizza assicurativa.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11 comma 3° della LR n. 5/07, dal corrispondente articolo del Dlgs 163/06 e dell'art. 105 del D.P.R. n. 554/99, il professionista ha depositato in Comune la dichiarazione in data _____, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, agenzia di _____, dalla quale risulta che la medesima compagnia, regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, si impegna a rilasciare al professionista una polizza di responsabilità civile professionale relativa ai lavori progettati.

Tale polizza copre la responsabilità professionale del professionista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo, che abbiano determinato a carico del Comune nuove spese di progettazione o maggiori costi. La polizza assicurativa decorrerà dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 4.9.2. Rintracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13.08.2010, n° 136, 1 _____ - si impegna a comunicare entro sette giorni decorrenti dalla data della presente convenzione i dati previsti dall'art. 7 della legge 136 citata.

Art. 4.9.3. clausola risolutiva.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, qualora si accertasse l'inosservanza delle disposizioni previste dalla L 136/010, si procederà alla risoluzione in danno del professionista della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista
(_____)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(*Geom. Aldo Coratza*)